

## **MUTUI: estinzione anticipata e riduzione di interessi ed oneri legati alla durata del contratto secondo la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea**

### **Premessa.**

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza n. 78 del 9 febbraio 2023, ha stabilito il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato di un mutuo, di una riduzione del costo totale del credito relativo ad interessi ed oneri purché dipendenti dalla durata del contratto.

Quindi, in caso di rimborso rinegoziazione anticipato di un mutuo o rinegoziazione, il consumatore può esigere una riduzione degli interessi nonché dei costi che, però, dipendono dalla durata del credito.

La Corte di Giustizia Europea ha sottolineato come: *“Tale diritto alla riduzione non include, quindi, i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.*

Tuttavia, **gli organi giurisdizionali nazionali “devono assicurare che i costi posti a carico dei consumatori, indipendentemente dalla durata del contratto, non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l'uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione”.**

La causa, con numero di ruolo C-555/21, è stata introdotta dalla Corte suprema austriaca (Oberster Gerichtshof) per ottenere una pronuncia pregiudiziale sulla questione che ha visto confrontarsi l'UniCredit Bank Austria AG contro un'associazione per la tutela degli interessi dei consumatori (Verein für Konsumenteninformation).

### **I principi.**

I principi esposti dalla Corte sono in perfetta linea con l'articolo 16 della direttiva 2008/48/CE, intitolato **“Rimborso anticipato”**, che al paragrafo 1 così dispone:

*“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, **egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto**”.*

Per l'articolo 3 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e

che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), intitolato **“Definizioni”**:

«*Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...) g) **“costo totale del credito per il consumatore”**: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.*

Ciò posto, i principi della **Direttiva 2008/48/CE** vanno adattati con i successivi espressi dalla **Direttiva 2014/17** i cui **“considerando”** ed in particolar modo il **n. 50** prevedono che:

*“Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere **tutti i costi legati al contratto di credito** che il consumatore deve pagare e che sono noti al creditore. Dovrebbe pertanto includere interessi, commissioni, imposte, compensi per gli intermediari del credito, costi della valutazione dei beni immobili a fini ipotecari e tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, per esempio un’assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali previste, per esempio un’assicurazione contro gli incendi. (...) Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe escludere i costi che il consumatore sostiene in relazione all’acquisto dell’immobile o del terreno, ad esempio le tasse associate e le spese notarili o i costi di registrazione catastale (...)”.*

**L’articolo 25 della direttiva 2014/17**, intitolato **“Estinzione anticipata”**, al paragrafo 1 prevede quanto segue:

*“Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.*

**L’articolo 41 della direttiva 2014/17**, intitolato **“Natura vincolante della presente direttiva”**, prevede quanto segue:

*“Gli Stati membri assicurano che: (...) b) le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti, in particolare includendo contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione di tali disposizioni”.*

## **Il nocciolo della questione**

Sulla base di questi principi di diritto **la Corte suprema austriaca, in qualità di giudice del rinvio, chiede, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso contrasti e vieti all'adozione di una normativa nazionale che preveda come il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, possa includere soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito.**

Conformemente a tale disposizione, **gli Stati membri devono assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto.**

In tal caso, **il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.**

### **La motivazione della decisione.**

*Per quanto riguarda la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre 2019 (Lexitor, C 383/18, EU:C:2019:702), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione.*

Più nel particolare la “**restante durata del contratto**”, che compare all'**articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48**, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

**Un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione.**

Infatti, da un lato, **le versioni in lingua neerlandese, polacca e rumena** di tale disposizione suggeriscono una riduzione dei costi correlati alla restante durata del contratto (*«een verlaging van de totale kredietkosten, bestaande*

*uit de interesten en de kosten gedurende de resterende duur van de overeenkomst», «obnizki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy» e «o reducere a costului total al creditului, care constă în dobânda și în costurile aferente duratei restante a contractului»).*

Dall'altro lato, **le versioni in lingua tedesca e inglese** della disposizione di cui sopra sono caratterizzate da una sicura ambiguità e fanno pensare che i costi correlati a tale periodo residuo servono come indicazione per il calcolo della riduzione («*das Recht auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den Kosten für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet*» e «*reduction consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract*»).

**La versione in lingua italiana della medesima disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi «dovuti» («dus»)** per la restante durata del contratto.

Infine, **la versione in lingua spagnola** dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prescrive una riduzione che includa i costi che corrispondono alla restante durata del contratto («*una reducción del coste total del crédito, que comprende los intereses y costes correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir*»).

**La Corte, dinanzi a tali incertezze interpretative linguistiche, ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale disposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua consolidata giurisprudenza, non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte** (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, **punto 37**, nonché v., per analogia, sentenza del 24 gennaio 2019, Balandin e a., C-477/17, EU:C:2019:60, **punto 31**; sentenza del 26 febbraio 2019, Rimšēvičs e BCE/Lettonia, C-202/18 e C-238/18, EU:C:2019:139, **punto 45** ).

**Il diritto alla riduzione non può, dunque, includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.**

Va tenuto in debito conto che nel contesto della **direttiva 2008/48**, la Corte ha dichiarato che **l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione**

**del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto** (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C 383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32).

A tal fine la Corte ha evidenziato che, **nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto** (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33).

Al riguardo, occorre tuttavia ricordare che, conformemente all'**articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/17**, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato **sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno.**

**Va, purtroppo, detto a questo proposito che** la direttiva **2014/17** non sempre detta regole di massima armonizzazione. Sono anzitutto rintracciabili nel *corpus* dispositivo almeno 29 punti in cui gli Stati membri non "provvedono", né "garantiscono" o "assicurano", e neppure "promuovono", ma semplicemente "possono" (*cf.* Articoli: 3.3, 7.4, 7.5, 9.3.ii, 11.1, 11.6, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1, 13.2, 14.4, 14.6, 16.2, 22.4, 22.5, 22.6, 23.2, 23.5, 25.2, 25.3, 25.5, 27.2, 28.2, 28.3, 29.4.a, 29.8, 30.1, 31.1.) fare quanto detto: **restano quindi ampi e diffusi margini di discrezionalità**, quasi che si intenda definire un "*quadro comune*" (art. 1) **più che intervenire con necessarie misure di dettaglio.**

Un'altra eccezione si rintraccia nel disposto dell'art. 2, che non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori.

Le uniche norme imperative di armonizzazione sono relative ai contenuti delle informazioni precontrattuali del prospetto informativo europeo standardizzato (Pies: allegato II) e alle modalità di calcolo del Taeg (capo 5 e allegato I): **su questi due fondamentali aspetti la direttiva esige che gli Stati membri non mantengano né introducano nelle legislazioni nazionali disposizioni divergenti.**

Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella

**loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto.**

Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, **non può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito**, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.

A tal proposito, occorre nondimeno ricordare che, **al fine di garantire la tutela di cui beneficiano i consumatori ai sensi della direttiva 2014/17, l'articolo 41, lettera b)**, di quest'ultima impone agli Stati membri di assicurare che le disposizioni adottate per il recepimento di tale direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori da detta direttiva, mediante particolari formulazioni dei contratti.

Al fine di garantire detta tutela, spetta agli organi giurisdizionali nazionali assicurare che i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, sono posti a carico del consumatore non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l'uso temporaneo del capitale oggetto di tale contratto o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione.

*Principio di diritto.*

*“Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”*